

ORIGINALE



10322-2018

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

RESPONSABILITA'
SANITARIA -
PRESCRIZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 12923/2016

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 10322

Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Presidente - Rep. Q.1.

Dott. ANTONELLA DI FLORIO - Consigliere - Ud. 27/10/2017

Dott. RAFFAELE FRASCA - Consigliere - PU

Dott. DANILO SESTINI - Consigliere -

Dott. SALVATORE SAIJA - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 12923-2016 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato

(omissis) , che lo rappresenta e difende giusta

procura speciale in calce al ricorso;

- **ricorrente** -

contro

2017

2092

REGIONE CAMPANIA in persona del suo legale

rappresentante Presidente p.t. della GIUNTA REGIONALE

(omissis) , elettivamente domiciliata in (omissis)

(omissis) , presso l'UFF. RAPPR. REGIONE

Ricorrente obbligato al versamento
ulteriore del contributo integrativo

CAMPANIA, rappresentata e difesa dagli avvocati
(omissis) , (omissis) giusta procura
speciale a margine del controricorso;
GESTIONE LIQUIDATORIA della ex USL ^(omissis) CAMPANIA in
persona del Direttore Generale della ASL (omissis)
(omissis) Dott. (omissis) quale Commissario
Liquidatore della ex USL ^(omissis) , elettivamente
domiciliata in (omissis) , presso
lo studio dell'avvocato (omissis) , rappresentata
e difesa dall'avvocato (omissis) giusta procura
speciale a margine del controricorso;

- **controricorrenti** -

nonchè contro

(omissis) , (omissis) , (omissis)
(omissis), (omissis) , (omissis) SPA
(omissis), (omissis) SPA;


- **intimati** -

Nonché da:

(omissis) , (omissis) , (omissis) , (omissis)
(omissis) , elettivamente domiciliati in
(omissis) , presso lo studio
dell'avvocato (omissis) , che li rappresenta
e difende giusta procura speciale in calce al
controricorso e ricorso incidentale;

- **ricorrenti incidentali** -

contro



(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato
(omissis) , che lo rappresenta e difende giusta
procura speciale in calce al ricorso principale;

(omissis) , (omissis) , (omissis)
(omissis), (omissis) , (omissis) , elettivamente
domiciliati in (omissis) presso lo
studio dell'avvocato (omissis) , che li
rappresenta e difende giusta procura speciale in
calce al controricorso

**- controricorrente all'incidentale -
nonchè contro**


REGIONE CAMPANIA , (omissis) , (omissis)
(omissis), (omissis) , (omissis) , GESTIONE
LIQUIDATORIA DELLA SOPPRESSA USL^(omissis) DELLA , (omissis)
(omissis) SPA (omissis) , SPA (omissis) ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 2035/2015 della CORTE
D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/10/2017 dal Consigliere Dott.
SALVATORE SAIJA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALESSANDRO PEPE che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso principale,
inammissibilità o rigetto del ricorso incidentale;




udito l'Avvocato (omissis) ;

udito l'Avvocato (omissis) ;

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, located in the upper right corner of the page.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 4.4.2005, il Tribunale di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da (omissis) e (omissis), in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sui figli minori (omissis) e (omissis), nonché sulla domanda proposta dagli intervenienti (omissis) e (omissis), nei confronti del dott. (omissis), della Gestione liquidatoria della soppressa USL (omissis) Campania e della Regione Campania, dichiarò il dott. (omissis) e la Gestione liquidatoria responsabili delle lesioni personali permanenti di cui era rimasto vittima il minore (omissis) in occasione della sua nascita, avvenuta il (omissis), e delle conseguenze dannose derivate da tali lesioni allo stesso minore, nonché ai suoi genitori, coniugi (omissis)-(omissis), e ai suoi germani (omissis) e (omissis), condannando i responsabili al risarcimento dei danni non patrimoniali da costoro patiti; condannò inoltre i responsabili al risarcimento del danno da perdita di capacità di futura produzione reddituale subito dal minore (omissis); condannò anche la (omissis) s.p.a., terza chiamata, a manlevare il dott. (omissis) fino a concorrenza di € 103.291,38; rigettò la domanda proposta dai coniugi (omissis)-(omissis) quali l.r. del minore (omissis) per intervenuta prescrizione del credito; rigettò tutte le domande proposte nei confronti della Regione Campania; rigettò le domande proposte dalla Gestione Liquidatoria, dagli attori in proprio e n.q. e dagli intervenienti nei confronti di (omissis) e (omissis); dichiarò assorbita la domanda proposta dal (omissis) nei confronti di (omissis) s.p.a..



Detta sentenza venne gravata d'appello dalla Gestione Liquidatoria e, incidentalmente, dai coniugi (omissis)-(omissis), in proprio e quali l.r. del minore (omissis) , nonché da (omissis), (omissis) e (omissis) ; anche il dott. (omissis) impugnò incidentalmente la sentenza di primo grado, facendo proprie le doglianze dell'appellante principale ad eccezione di quelle che tendevano ad escludere ogni propria responsabilità, nonché dolendosi delle valutazioni effettuate dal CTU riguardo al suo operato. A seguito del decesso del dott. (omissis) , sia la Gestione Liquidatoria che i coniugi (omissis)-(omissis), in proprio e n.q., nonché i figli (omissis), (omissis) e (omissis) , riassunsero il processo anche nei confronti dei pretesi eredi (omissis) (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis) , che tuttavia si costituirono negando la qualità di eredi del predetto (omissis) , per aver rinunciato alla sua eredità con atto del 5.7.2012. Infine, con sentenza del 6.5.2015, la Corte d'appello di Napoli, nella contumacia della Regione Campania, rilevò la qualità di eredi di (omissis) in capo a (omissis) , (omissis), (omissis) e (omissis) e la sostanziale loro rinuncia all'appello incidentale proposto dal *de cuius*; in parziale accoglimento dell'appello principale e del restante appello incidentale, ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarò la corresponsabilità della Regione Campania, unitamente allo (omissis) e alla Gestione Liquidatoria, nel cagionamento delle lesioni al minore (omissis) e dei conseguenti danni cagionati a quest'ultimo, nonché ai genitori e ai germani (omissis) e (omissis); rigettò le domande concernenti il preteso danno alla futura capacità di produrre reddito;



condannò (omissis) , (omissis), (omissis) e (omissis) , nell'ambito delle rispettive quote di devoluzione ereditaria, al risarcimento del danno in favore di (omissis) per le menomazioni fisiche subite dal fratello; condannò in solido la Regione Campania e la Gestione Liquidatoria, nonché (omissis) , (omissis), (omissis) e (omissis) (questi ultimi parziariamente, nel rispetto della devoluzione ereditaria), al risarcimento del danno patito da (omissis) , (omissis) , (omissis) , (omissis) e (omissis) confermando nel resto la sentenza impugnata e rideterminando le statuizioni sulle spese di lite.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione con unico motivo (omissis) (omissis) nei confronti della Regione Campania, che resiste con controricorso; (omissis) , (omissis), (omissis) e (omissis) resistono anch'essi con controricorso, proponendo ricorso incidentale, affidato ad otto motivi, cui resistono con controricorso (omissis) . (omissis) (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis) nonché, con separati controricorsi, (omissis) e la Gestione Liquidatoria. Tutti i predetti, eccetto la Regione, hanno depositato memoria. Gli altri intimati non hanno resistito.

RAGIONI DELLA DECISIONE

RICORSO PRINCIPALE

1.1 - Con l'unico motivo, si deduce "violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 2938, 2946 c.c., 112 seconda parte, 163 e 180, 2° comma, c.p.c. (art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.)". La Corte d'appello ha respinto il secondo motivo dell'appello incidentale, con cui i coniugi (omissis), (omissis) , quali




l.r. del minore (omissis) i, lamentavano l'erroneità della decisione di primo grado, laddove era stata accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Regione Campania all'udienza del 26.9.2000.

Sostiene ora (omissis) , frattanto divenuto maggiorenne, che detta decisione è erronea, perché l'eccezione era stata sollevata dalla Regione in modo generico ed incompleto. Così facendo, il Tribunale prima e la Corte d'appello poi hanno rilevato d'ufficio la prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c., dal momento che, in mancanza della sufficiente specificità dell'eccezione, deve ritenersi che quella sollevata non possa che riferirsi alla ordinaria prescrizione decennale, ex art. 2946 c.c., conformemente all'insegnamento giurisprudenziale di legittimità.

RICORSO INCIDENTALE

1.2 - (omissis) , (omissis), (omissis) e (omissis) propongono otto motivi, deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 519, 521, 1176, 2043, 2236 e 2697 c.c., 99, 100, 115 e 303 c.p.c., 6 e 13 CEDU, 11 e 24 Cost., nonché omesso esame di fatti decisivi per il giudizio. Essi, nella sostanza, censurano la decisione nella parte in cui sono stati ritenuti eredi puri e semplici di (omissis) , benché avessero rinunciato alla sua eredità. Sostengono, invece, di non poter essere considerati tali, perché detta qualità avrebbe dovuto essere provata da chi ne aveva interesse, e che, al più, avrebbero dovuto essere considerati quali successori processuali del *de cuius*, subentrando nella medesima situazione processuale (senza che ne potesse quindi derivare alcuna rinuncia tacita all'appello incidentale da lui proposto,



come invece ritenuto dalla Corte del merito). Chiedono quindi, con la cassazione della sentenza impugnata, di essere assolti dalle domande risarcitorie avanzate nei loro confronti.

2.1 – Va anzitutto esaminato, nell'ordine logico delle questioni, il ricorso incidentale. Esso è inammissibile per plurime ragioni.

Anzitutto, l'atto è stato notificato, via PEC, ai sensi della legge n. 53/1994, ma né la procura (in calce e su foglio separato), né il messaggio di trasmissione a mezzo PEC, dei suoi eventuali allegati e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna previste dall'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 68 del 2005, sono attestati conformi all'originale analogico dal procuratore dei ricorrenti incidentali. Ne deriva che, da un lato, la procura è da considerare *tamquam non esset*, con conseguente inammissibilità per violazione dell'art. 365 c.p.c., e dall'altro difetta comunque la prova del perfezionamento della notifica nei confronti di tutti i destinatari (v. Cass. n. 18758/2017), esclusi i ^(omissis) _{-(omissis)} e la Gestione Liquidatoria, che hanno a loro volta notificato i relativi controricorsi, essendosi evidentemente raggiunto lo scopo riguardo alla loro posizione.

In ogni caso, assumendo la data della notifica del ricorso incidentale, con dette modalità, nel 1.7.2016, deve evidenziarsi che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 6.5.2015 e non è stata notificata. E' quindi evidente che l'impugnazione è stata proposta ben oltre l'anno dalla pubblicazione, ex art. 327 c.p.c. applicabile *ratione temporis*, tenuto conto della sospensione dei termini, ed è quindi da considerare tardiva, ai sensi dell'art. 334 c.p.c. Il




ricorso principale è stato però rivolto da (omissis) nei confronti della sola Regione Campania, ed è stato notificato a tutte le altre parti (compresi gli eredi di (omissis)) ai sensi dell'art. 332 c.p.c., come mera *litis denuntiatio*. Ne deriva che l'impugnazione in esame, tardivamente proposta, è comunque inammissibile, evidente essendo che l'interesse alla sua proposizione non è ascrivibile alla proposizione dell'impugnazione principale (così, recentemente, Cass. n. 12387/2016); del resto, e correlativamente, è stato di recente affermato (Cass. n. 10243/2016) che, poiché la regola secondo cui l'art. 334 c.p.c. consente l'impugnazione incidentale tardiva nei confronti di qualsiasi capo della sentenza da altri impugnata è applicabile alla sola impugnazione incidentale in senso stretto (ossia, quella proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale o che sia stata chiamata ad integrare il contraddittorio, a norma dell'art. 331 c.p.c.), il soccombente ha l'onere di impugnare tempestivamente la sentenza, e quindi, avuto riguardo al caso che occupa, entro l'anno (aumentato di trentuno giorni *ex lege* n. 742/69), corrente dal 6.5.2015, il che non è pacificamente avvenuto.

3.1 – Il ricorso principale è infondato.

La Regione Campania, costituendosi con comparsa depositata il 26.9.2000, ha eccepito *"l'intervenuta prescrizione del diritto, stante che l'evento si sarebbe verificato, così come affermato da controparte, il 14.1.1990"*.

Ora, non v'è dubbio che la Regione abbia inteso avvalersi della prescrizione estintiva, avuto riguardo alle domande risarcitorie avanzate nei suoi confronti




dai coniugi ^(omissis) - ^(omissis), in proprio e nella qualità, come correttamente accertato dalla Corte partenopea; domande, peraltro, fondate su una pretesa concorrente responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, ma che per ^(omissis), che lamentava il danno a lui derivante a causa delle menomazioni subite dal fratello, non poteva che essere di natura extracontrattuale.

Tanto basta, quindi, per ritenere corretta la decisione impugnata, dal momento che l'onere di tipizzazione concerne la tipologia di prescrizione eccepita ma non anche la durata del termine prescrizionale (così la recentissima Cass. n. 16486/2017, secondo cui *"La parte che eccepisce in giudizio la prescrizione ha l'onere di puntualizzare se intende avvalersi di quella presuntiva o di quella estintiva, poiché si tratta di eccezioni tra loro logicamente incompatibili e fondate su fatti diversi, mentre non è necessaria la specificazione del tipo legale e della durata della prescrizione estintiva, la cui identificazione spetta al giudice secondo le varie ipotesi previste dalla legge, in base al principio 'iura novit curia'"*).

4.1 - In definitiva, il ricorso principale è rigettato, mentre quello incidentale è inammissibile. Le spese di lite del giudizio di legittimità possono quindi integralmente compensarsi tra tutte le parti costituite.

In relazione alla data di proposizione del ricorso per cassazione e del ricorso incidentale (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell'applicabilità dell'art.13, comma 1 *quater*, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).




P.Q.M.

rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile l'incidentale. Compensa integralmente tra tutte le parti costituite le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228), si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del comma 1 *bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno 27.10.2017.


Il Consigliere estensore
Salvatore Saija



Il Presidente
Giacomo Travaglino



Il Funzionario Giudiziario
Lucrezio BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 5 APR. 2018

Il Funzionario Giudiziario
Lucrezio BATTISTA

